



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 07 del 28/06/2022

Oggetto: Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla società QUASARTEK S.r.l., con sede legale in Via Col di Lana 11, 00195 Roma, per la fornitura di n. 100 webcam e n. 100 cuffie “*Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights+Cuffie con filo Nilox*”, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MePA.

Impegno di spesa di € 2.196,00 - di cui imponibile pari ad € 1.800,00 ed IVA al 22% pari ad € 396,00.

Smart CIG: Z013658512
CUP: B69G17000380001



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Il Dirigente del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Premesso che

il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitanamente di Napoli il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitanamente di Napoli” per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, così come stanziata dalla delibera CIPE 26/2016 e nel quale sono indicati anche altri interventi già programmati a valere su fonti di finanziamento diverse da quelle FSC 2014-2020 per un importo di € 321.615.906,90, già disponibili alla data della sottoscrizione del Patto;

con delibera n. 240 del 28 Dicembre 2016, il Sindaco Metropolitanamente, nel prendere atto del Patto per Napoli, così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato “all’Autorità Urbana del Comune di Napoli l’attuazione, in piena autonomia, degli interventi che saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto” ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli;

gli interventi previsti dal Patto riguardavano i settori: infrastrutture, ambiente e territorio, sviluppo economico, valorizzazione culturale, rafforzamento pubblica amministrazione;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 01/06/2017 è stata effettuata la presa d’atto della delibera della Città Metropolitanamente di Napoli n. 240 del 28 dicembre 2016, con la quale si individua il Comune di Napoli quale soggetto attuatore di tutti gli interventi programmati nel *Patto per lo sviluppo della Città Metropolitanamente di Napoli* e finanziati con risorse FSC 2014 – 2020 così come definito dal CIPE con delibera 26/2016.

Considerato che

il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (C.d. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., ha previsto, all'art. 44 comma I, che le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 dovessero confluire in Piani unitari gestiti dai Ministeri, dalle Regioni e dalle Città Metropolitanamente in sostituzione ai molteplici strumenti di pianificazione adottati (APQ, Piani, Patti, etc ...);

ai sensi del comma 2 dell'art. 44 del citato D.L. 34/2019, detti Piani sono articolati per aree tematiche e che la relativa governance è demandata ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani, con la partecipazione di membri in rappresentanza di diversi Dipartimenti ministeriali;

ai sensi del comma 14 dell'art. 44 del citato D.L. 34/2019, il Comitato Interministeriale per la Program-



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

mazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), ha adottato la Delibera n. 2 del 29 aprile 2021, "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione" al fine di armonizzare le regole vigenti e stabilendo la disciplina ordinamentale dei PSC;

la citata Delibera CIPESS n. 2/2021 al punto 1 fissa i contenuti dei Piani a norma dell'art. 44, commi 1 e 7 del DL 34/2019 e al punto 2 ribadisce l'articolazione in 12 aree, in accordo al comma 2 dell'art. 44 D.L. 34/2019: Ricerca e innovazione, Digitalizzazione, Competitività imprese, Energia, Ambiente e risorse naturali, Cultura, Trasporti e mobilità, Riqualficazione urbana, Lavoro e occupabilità, Sociale e salute, Istruzione e formazione, Capacità amministrativa;

facendo seguito alla citata Delibera n. 2/2021, il CIPESS ha adottato la Delibera n. 51 del 27 luglio 2021 (G.U. Serie generale n. 241 del 08/10/2021), "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli;

la citata Delibera CIPESS n. 51/2021 al punto 1.1, nell'approvare il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, ne ha attestato il valore complessivo di 311 milioni di euro, confermando integralmente le risorse contenute nel Patto per lo Sviluppo della città Metropolitana di Napoli, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020;

la citata Delibera CIPESS n. 51/2021 al punto 2.1, ha sancito, con l'approvazione del Piano, e confluendo in esso, la cessazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020;

ai sensi dell'art. 2 della citata convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l'attuazione del Patto, repertoriata con progressivo n. 661 del 20 marzo 2017, è demandata "all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi [...] finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto".

Considerato, altresì, che

con deliberazione di G.C. n. 494 del 18/11/2021, si è preso atto della delibera n. 51 del 27/07/2021 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli in sostituzione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli FSC 2014 – 2020, in esso integralmente riclassificato;

con la medesima deliberazione di G.C. n. 494 del 18/11/2021 si è altresì preso atto della riclassificazione delle risorse FSC 2014 – 2020 precedentemente destinate al Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli;

tutti i progetti del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli, avendo superato l'istruttoria condotta ex art. 44 D.L. 34/2019 dal Dipartimento per le politiche di coesione, dalla Presidenza del Con-



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

siglio dei Ministri e dall'Agenzia per a Coesione Territoriale, sono confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione;

in particolare, le attribuzioni del progetto "Potenziamento della capacità amministrativa della Città metropolitana" volto al rafforzamento della PA, sono dettagliate come di seguito indicato:

Area Tematica	Titolo Progetto	Valore Macroarea	Descrizione	Valore Progetto
Rafforzamento PA	Potenziamento della capacità amministrativa della Città metropolitana	€ 2.602.085,00	Assistenza tecnica e specialistica al Patto	1.762.400,00
			Forniture hardware e software	441.459,40
			Piano di comunicazione e adeguamento AGID sito web istituzionale	138.225,60
			Adeguamento tecnologico sale istituzionali	260.000,00

Dato atto che

con deliberazione di C.C. n. 28 del 16/09/2021, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2021 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2021/2023;

con deliberazione di G.C. n. 533 del 09/12/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

con Decreto del Ministro dell'Interno del 31/05/2022 il termine dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2022;

il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000, fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, è autorizzato ad impegnare in ciascun mese 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;

l'intervento di cui al presente atto, già inserito nell'ambito del Patto per Napoli, essendo confluito nel Piano Sviluppo e Coesione è finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020;

le risorse per l'attuazione del progetto sono a destinazione vincolata, le relative spese non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi e devono essere imputate agli esercizi in cui le spese stesse saranno



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

esigibili;

le risorse stanziare sul capitolo di spesa 256150/35, Codice di bilancio 01.08- 2.02.01.07.999, denominato "PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300" imputate sul Bilancio 2021-2023, annualità 2022, ammontano a complessivi € 437.853,70;

nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte del Consiglio comunale, sono sussistenti i presupposti per procedere all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento.

Dato, altresì, atto che

con il progetto volto al Rafforzamento PA/Potenziamento della capacità amministrativa della Città metropolitana, si intende fornire ausili hardware e software agli uffici comunali coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati con risorse a valere sul Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, ivi compreso l'acquisto delle apparecchiature di cui al presente provvedimento;

dall'analisi dei fabbisogni, è emersa l'ulteriore necessità di accrescere la dotazione delle attrezzature informatiche degli uffici coinvolti nella realizzazione dei predetti progetti, per rendere più efficace l'azione integrata di realizzazione;

risulta opportuno, pertanto, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto per la città di Napoli, procedere all'acquisto di Webcam e Cuffie in numero adeguato ai fabbisogni degli uffici, anche in considerazione delle disposizioni sanitarie vigenti in materia Covid-19 negli stessi uffici.

Visti

l'art. 26, Legge n. 488 del 23/12/1999 così come modificato dal D.L. n. 168 del 12/07/2004, convertito con la Legge n. 191 del 30/07/2004 che, ai commi 3 e 3 bis, stabilisce:

"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n° 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3";



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

il D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito dalla Legge n. 135 del 7/08/2012 che all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", che stabilisce:

"I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto".

Visto, altresì,

l'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 (c.d. "Legge di Stabilità 2016"), così come modificato dall'art. 1 comma 419 della Legge n. 232 del 2016, relativo agli acquisti di beni servizi informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat *"...provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti..."*;

il comma d) del punto 4 della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 che individua specificatamente il "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MePA) fra gli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili presso Consip S.p.A..

Verificato che

la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nel novero dei beni e servizi contemplati dal succitato art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015;

non sono presenti, negli elenchi degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p. di cui alle deliberazioni di G. C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012, aziende specializzate nella fornitura di servizi di "Information Technology";

non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della P.A. di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la modalità dell'Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) o della Richiesta di Offerta (R.d.O.);

a seguito di ricerca a catalogo sul portale MePA, sono stati individuati i prodotti "Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights+Cuffie con filo Nilox", di seguito dettagliati:



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Descrizione	Fornitore	Prodotto	Marca	Prezzo oltre IVA
Webcam + Cuffie	Quasartek Srl	Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights +Cuffie con filo Nilox	Logitech Nilox	€ 18,00

a seguito delle predette indagini effettuate su MePA, tra i fornitori che offrono lo stesso prodotto a catalogo, la società Quasartek Srl – con sede legale in VIA COL DI LANA 11, 00195 Roma, P.IVA 06467211006 – C.F. 06467211006, risulta in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico professionali per l'affidamento in oggetto ed offre le migliori condizioni economiche e di contratto.

Atteso che

ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario predisporre apposita determina a contrarre, con l'indicazione degli elementi essenziali del contratto (fine, oggetto, forma, clausole contrattuali) nonché dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

il fine che si intende perseguire è quello di accrescere la dotazione delle attrezzature informatiche degli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati con risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli;

l'oggetto è dato dalla fornitura di Webcam e cuffie in numero adeguato ai fabbisogni degli uffici per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal predetto Piano di Sviluppo;

ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato “per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, negli altri Stati membri”;

le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle indicate dalle regole di E-procurement, dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvate dal MePA medesimo nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;

la scelta del contraente è effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, con affidamento diretto alla società fornitrice individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Ritenuto necessario, considerati i fabbisogni degli uffici interessati, di dover potenziare la dotazione di Webcam e Cuffie e dei connessi servizi di consegna e assistenza nei termini e nelle quantità indicati in premessa.



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Dato atto che

si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) ed alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 26 c.3 bis del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di acquisizione di beni che non comporta "rischi da interferenza";

l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente atto è stata condotta dall'Istruttore Direttivo Informatico Dott.ssa Giulia De Marco, matricola 57057, alla quale, con l'adozione del presente provvedimento, si conferisce l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, trovandosi in possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Precisato che

l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli e irregolarità contributiva (DURC);

ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, si esonera la società Quasartek S.r.l. dal prestare cauzione definitiva a garanzia della prestazione, in quanto trattasi di acquisto di modesta entità e che il prezzo applicato è particolarmente conveniente rispetto alle condizioni di mercato.

Visti

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 09/10/2020;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Rilevata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di C.C. n.49 del 11/07/2018.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

di dare atto dell'accertamento preventivo sul capitolo 256150 art. 35 (vincolo di entrata cap.452300) di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014;

di individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, quale procedura per l'affidamento della forniture di beni informatici di seguito elencati, quale modalità di scelta del contraente per l'affidamento della fornitura in oggetto, il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo dello strumento dell'Ordine Diretto di Acquisto;

di procedere, pertanto, all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Quasartek S.r.l. - con sede legale in VIA COL DI LANA 11 - 00195 - ROMA, P.IVA 06467211006 – C.F. 06467211006, della fornitura dei beni informatici “Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights+Cuffie con filo Nilox”, come indicato nella tabella di seguito riportata:

Affidamento diretto	Prodotto	Prezzo Unitario	Q.	Base imponibile	IVA 22%	Costo totale
	Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights+Cuffie con filo Nilox	€ 18,00	100	€ 1800,00	€ 396,00	€ 2196,00

di assumere il relativo impegno di spesa dell'importo complessivo pari ad € 2.196,00, di cui imponibile di € 1.800,00 ed IVA al 22% di € 396,00 sul capitolo 256150, art. 35 “PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA-ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI – VINCOLO CAP. ENTRATA 452300” - Bilancio E.P. 2022 - Missione 1, Programma 8 - Piano dei Conti 01.8-2.02.01.07.999, a favore della società Quasartek S.r.l. - con sede legale in VIA COL DI LANA 11 - 00195 - ROMA, P.IVA 06467211006 – C.F. 06467211006, per la fornitura del predetto materiale;

di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento non sono frazionabili e rientrano tra quelle previste al comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli e irregolarità contributiva (DURC);



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

di dare atto che l'affidamento è subordinato all'accettazione da parte dell'affidatario, tramite sottoscrizione digitale, del Patto di Integrità di cui alla deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015 e delle condizioni aggiuntive di contratto;

di procedere all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla società Quasartek S.r.l. solo dopo che il presente atto sia divenuto esecutivo;

di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Istruttore Direttivo Informatico Dott.ssa Giulia De Marco, matricola 57057, incardinato nel Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'affidamento oggetto del presente atto;

di stabilire che il R.U.P. dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 39/2013;

di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

di notificare il presente atto agli interessati.

ELENCO ALLEGATI

- Patto d'integrità;
- Ordine in bozza n. 6847238.

Si attesta che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

*Sottoscritta digitalmente¹ da
il Dirigente
dott. Vincenzo Ferrara*

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.